



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 118/12/CSP**

**SEGNALAZIONE DEL SIGNOR ANDREA SCANTAMBURLO (CANDIDATO CONSIGLIERE COMUNALE CON LA LISTA CIVICA “NOI MARCON” NEL COMUNE DI MARCON ) NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MARCON (VE) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 3 maggio 2012;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l’articolo 9;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante “*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l’art. 1;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno in data 24 febbraio 2012 con il quale sono state fissate per le giornate di domenica 6 e lunedì 7 maggio 2012 le consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 43/12/CSP del 15 marzo 2012 recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per le elezioni dei consigli circoscrizionali fissate per i giorni 6 e 7 maggio 2012*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 21 marzo 2012;

VISTA la nota del Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto, pervenuta in data 27 aprile 2012 (prot. n. 19966), con la quale è stata trasmessa la segnalazione presentata lo scorso 24 aprile dal Signor Andrea Scantamburlo, consigliere comunale uscente del Comune di Marcon (VE), e candidato consigliere con la Lista Civica “Noi Marcon” nello stesso Comune, con la quale è stata segnalata la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell’Amministrazione comunale uscente di Marcon, interessata al rinnovo degli organi amministrativi del 6 e 7 maggio 2012, in relazione a due iniziative di comunicazione istituzionale promosse dal Comune: 1) l’invito rivolto alla cittadinanza a partecipare all’incontro pubblico sul tema I.M.U. previsto per il giorno 26 aprile 2012; 2) l’invito rivolto alla cittadinanza a prendere parte all’incontro pubblico sul tema P.A.T., (Piano assetto del territorio approvato dalla Provincia di Venezia) previsto per il giorno 2 maggio 2012 entrambi non effettuati in forma impersonale, in quanto è presente il nome del Sindaco uscente, Signor Pierantonio Tomasi, candidato consigliere comunale delle Lista “Io scelgo Marcon” e compare altresì il logo del Comune;

VISTA la nota del 24 aprile 2012 (prot. n. 19489), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha richiesto al Sindaco del Comune di Marcon di trasmettere eventuali controdeduzioni in merito alla denuncia in oggetto, unitamente alla documentazione utile ai fini dell’istruttoria;

VISTE le memorie difensive del Comune di Marcon, a firma del Sindaco, Signor Pierantonio Tomasi, nelle quali si precisa che:

- per quanto concerne l’incontro pubblico sul tema dell’Imu e sul successivo incontro sul tema PAT, il Sindaco sarà presente semplicemente per i saluti iniziali da parte dell’Amministrazione, non svolgendo alcun ruolo in ordine all’esposizione e/o presentazione dei temi oggetto degli incontri;
- in particolare, l’incontro sull’Imu scaturisce dall’esigenza di fornire urgentemente alla cittadinanza informazioni, peraltro sollecitate dagli stessi cittadini, necessarie ai contribuenti per poter adempiere al pagamento dell’imposta;
- l’incontro sul tema PAT, riguarda la presentazione di una cartografia, concordata con la Provincia di Venezia, che riguarda i temi urbanistici strategici; saranno presenti l’assessore all’urbanistica Signor Scattolin Alessandro, non candidato, e tecnici comunali ed esterni;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la successiva nota del Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto del 2 maggio 2012 (prot. n. 20481) con la quale sono state trasmesse le conclusioni istruttorie;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

RILEVATO che le fattispecie segnalate rientrano nel dettato della norma in quanto realizzatesi in un periodo successivo all'indizione dei comizi elettorali;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 9 della legge n. 28 del 2000, nel periodo di cui trattasi sono consentite solo le attività di comunicazione istituzionale effettuate dall'amministrazione pubblica in forma impersonale e indispensabile per l'efficace assolvimento delle sue funzioni;

CONSIDERATO che l'attività di comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione non presentano i requisiti dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione comunale e dell'impersonalità cui l'art. 9 ancora la possibile deroga al divieto sancito, in quanto le attività oggetto di informazione non risultano non indifferibili nel tempo, non ricorrendo scadenze immediate al riguardo, e nei volantini che pubblicizzano gli eventi sopra descritti compare il logo del Comune di Marcon e risulta indicato il nominativo del Sindaco uscente Signor Pierantonio Tomasi, attualmente candidato per il rinnovo dell'amministrazione comunale;

RITENUTO di aderire alle conclusioni del Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto in relazione alla configurazione della violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

VISTA la proposta dell'Ufficio Comunicazione politica e conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

## ORDINA

al Comune di Marcon (VE) di pubblicare sul proprio sito web, entro ventiquattro ore dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 delle iniziative di comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione per le motivazioni e nei limiti di cui in premessa. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo rese pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Napoli, 3 maggio 2012

IL COMMISSARIO RELATORE  
Michele Lauria

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola